

ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI  
PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 33  
in data 09-05-2023**

Publicata il  
Immediatamente eseguibile

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l' anno 2023**

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

**Eseguito l'appello risultano:**

	Presenti	Assenti
1 Fornaciari Leonardo	P	
2 MENCHETTI ROBERTA	P	
3 FANUCCHI FRANCO	P	
4 ROVAI SUSY	P	
5 ADORNI MICHELE	P	
6 LAMANDINI ELEONORA	P	
7 TOSCHI SERENA	P	
8 GIANNINI SIMONE	P	
9 ANDREOTTI TOMMASO	P	
10 PISANI BARBARA	P	
11 DELLA NINA MASSIMO	P	
12 GIANNONI RICCARDO	P	
13 GIANNINI DIEGO	P	
	13	0

Presiede il Sig. GIANNINI SIMONE nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA BELLUCCI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

## Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l' anno 2023

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi.....

Illustra l'argomento l'Assessore R. Menchetti;

Intervengono i Cons. M. della Nina, R. Menchetti, R. Giannoni.

Dopo discussione, l'Assessore R. Menchetti fa dichiarazione di voto favorevole.

Interviene il Cons. R. Giannoni per dichiarazione di voto contrario.

#### **Premesso che:**

- l' articolo 1, comma 639 della la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:
  - l' imposta municipale propria (IMU) - componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell' utilizzatore;
- successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all' articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, ha disposto l' abrogazione della IUC disciplinata dell' articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 ha individuato, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- i commi da 641 a 660 e da 662 a 668 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013, ancora vigenti, disciplinano pertanto, la TARI;

**Richiamato** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna con deliberazione n. 32;

**Atteso che** il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Considerato che** la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Richiamato** il comma 683 dell' articolo 1, della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o*

*da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

**Verificato** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’ art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**Evidenziato** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative, descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’ articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**Rilevato** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**Verificato** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *nel rispetto del principio << chi inquina paga >>*, sancito dall’ art. 14 della sopra richiamata *Direttiva Europea*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**Preso atto che:**

- in adesione al metodo alternativo suddetto, il sopra richiamato comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’ anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;
- nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**Considerato che** per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Verificato** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’ applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato rifiuti e validato dall’ E.T.C.;

**Visto** l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

**Viste** le deliberazioni ARERA di seguito riportate:

- deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, successivamente integrata con le delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif, quest'ultima contenente disposizioni che hanno trovato attuazione a partire dal PEF 2021;
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**Rilevato che**, le indicazioni riportate nelle suddette deliberazioni confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**Atteso** che per l'anno 2023 la ripartizione dei costi fissi e variabili, di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche è stato così determinato:

- 30% a carico delle utenze domestiche;
- 70% a carico delle utenze non domestiche;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 27 del 26.05.2022, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025, calcolato in funzione dei dati forniti dal Gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Porcari, come "validato", in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, dall'ATO Toscana Costa con determina del Direttore Generale n. 072 (registro generale) del 13.05.2022, il quale espone un costo complessivo, per l'anno 2023, di **euro 2.348.477,00**;

**Preso atto** che, ai sensi del comma 7.8 dell'art. 7 della sopra richiamata Deliberazione n. 363/2021, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto dal Comune per l'anno 2023 e che il suddetto totale, è così composto:

- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile euro 1.864.424,00;
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso euro 484.053,00;

**Richiamata** la determinazione ARERA n.2/DRIF del 04.11.2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

**Dato atto**, pertanto, che:

- dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto:
  - il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma

655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è stato quantificato in euro 7.400,00;

- l' entrata da recupero evasione tributaria quantificata in euro 15.000,00;

- l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle suddette componenti da detrarre ammonta ad **euro 2.326.077,00**;

**Dato atto**, inoltre, che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, come stabilito per legge, non avendo la Provincia di Lucca deliberato una diversa aliquota;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere con l' approvazione dei coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd e delle nuove tariffe TARI per l' anno 2023, come riportato negli allegati prospetti (*allegati A e B*) che costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

**Visto** l'art.19 del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti " – TARI, che prevede agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, rinviando per la loro effettiva adozione alle decisioni dell'Amministrazione Comunale che annualmente deve stabilire i requisiti dei soggetti che potranno usufruirne;

**Valutata** l'opportunità di provvedere in merito adottando, per l' anno 2023, le misure agevolative di seguito indicate:

- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 22.170,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 15.970,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 13.200,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 11.600,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**
- Non potranno presentare domanda per l' accesso alle agevolazioni suddette coloro che:
  - Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2021 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 400 cc;
  - sono iscritti al pubblico registro nautico;
  - sono residenti in altro comune;

**Precisato** che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico, nonché un particolare valore sociale e *corrispondono a quanto recepito nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli* stipulato con i sindacati per l' anno 2023 in data 17/03/2023;

**Dato atto:**

- che l'onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni trova copertura nel bilancio di previsione 2023 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio;
- che nel caso in cui le risorse previste risultassero insufficienti, l'Amministrazione si riserva di integrarle o di ripartire il fondo privilegiando le dichiarazioni ISEE più basse e che pertanto evidenziano situazioni familiari aventi maggiore vulnerabilità sociale;

**Rilevato** che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Ritenuto**, altresì di stabilire, per il solo anno 2023, in deroga a quanto stabilito all'articolo 23 "Riscossione" del Regolamento per l'applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI), approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta odierna, con deliberazione n. 32, le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- emissione in acconto: 1' rata 31 maggio 2023, 2' rata 31 luglio e 3' rata 30 settembre, con possibilità di pagare l'intero importo dovuto entro la scadenza del 31 maggio 2023;
- emissione a saldo: unica rata con scadenza 31 dicembre 2023;

**Dato atto** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle aliquote applicabili per l'anno precedente;

**Visti:**

- l'art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11, dell'art. 43 del D.L. 2 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma stabilisce anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**Richiamati:**

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;

**Dato atto** che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, le tariffe TARI 2023 devono essere approvate entro il 31 maggio del corrente anno;

**Considerato che:**

- a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall' anno d' imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico, attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale;
- l'art. 13, comma 15-ter, del sopra richiamato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare “Affari Finanziari e Bilancio” nella seduta del 27-04-2023.;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto**, altresì il parere favorevole, formulato dal Revisore Unico in data 24-04-2023., ai sensi dell' art. 239, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

**Con voti** favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 ( R. Giannoni, M. Della Nina, B. Pisani, D. Giannini), n. 0 astenuti, resi e riscontrati nei modi di legge,

**D E L I B E R A**

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l' anno 2023, i cui costi complessivi ammontano ad euro 2.348.477,00 suddivisi in euro 1.864.424,00 di parte variabile e euro 484.053,00 di parte fissa, così come validati ed approvati dall' Ente di Governo dell' ambito (ATO Toscana Costa) con determinazione del Direttore Generale n. 072 (registro generale) del 13.05.2021, e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con propria deliberazione n. 27 del 26.05.2022;
3. Di dare atto che:
  - dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, vengono sottratti:

- il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che è stato quantificato in euro 7.400,00;
- l' entrata da recupero evasione tributaria quantificata in euro 15.000,00;
- l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle suddette componenti da detrarre ammonta ad **euro 2.326.077,00**;

4. Di approvare per l' anno 2023:

- i valori dei coefficienti Ka e Kb ai fini della determinazione, rispettivamente della quota fissa e di quella variabile della tariffa del tributo prevista per le utenze domestiche, e i coefficienti Kc e Kd, ai fini della determinazione, rispettivamente, della quota fissa e di quella variabile della tariffa prevista per le utenze non domestiche, nella misura riportata nell' *allegato A*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le misure tariffarie del tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all' art.1, comma 639 della Legge 147/2013, nella misura indicata nell' allegato alla presente deliberazione (*Allegato B*), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. Di dare atto che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, come stabilito per legge, non avendo la Provincia di Lucca deliberato una diversa aliquota;

6. Di stabilire, per il solo anno 2023, in deroga a quanto previsto all' articolo 23 "Riscossione" del Regolamento per l' applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI), approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta odierna, con deliberazione n. 32 , le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- emissione in acconto: 1' rata 31 maggio 2023, 2' rata 31 luglio e 3' rata 30 settembre, con possibilità di pagare l' intero importo dovuto entro la scadenza del 31 maggio 2023;
- emissione a saldo: unica rata con scadenza 31 dicembre 2023;

7. Di approvare, ai sensi di quanto disposto art. 19 del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti" – TARI, le agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, come di seguito indicato:

- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 22.170,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 15.970,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 13.200,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 11.600,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**

- Non potranno presentare domanda per l'accesso alle agevolazioni suddette coloro che:
  - Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2021 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 500 cc;
  - sono iscritti al pubblico registro nautico;
  - sono residenti in altro comune;

8. Di dare atto:

- che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico, nonché un particolare valore sociale e *corrispondono a quanto recepito nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli* stipulato con i sindacati per l'anno 2023 in data 17/03/2023;
- che l'onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni a favore di soggetti in condizione di disagio economico sarà a carico del Comune di Porcari e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tassa sui rifiuti (TARI);
- che nel caso in cui le risorse previste risultassero insufficienti, l'Amministrazione si riserva di integrarle o di ripartire il fondo privilegiando le dichiarazioni ISEE più basse e che pertanto evidenziano situazioni familiari aventi maggiore vulnerabilità sociale;

9. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni suddette, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

10. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2020, attraverso l'inserimento della delibera e dei suoi allegati, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

\*\*\*\*\*

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

**C O M U N E   D I   P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

**UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l' anno 2023**

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**Sotto il profilo contabile**, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 27-04-2023

**Il Responsabile Servizi Finanziari**  
**Rag. Giuliana Maria Lera**

**C O M U N E   D I   P O R C A R I**  
(*Provincia di Lucca*)

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe per l' anno 2023

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

**RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**sotto il profilo tecnico**, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 27-04-2023

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E  
TRIBUTI  
(Rag. Giuliana Maria Lera)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
GIANNINI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA BELLUCCI

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA BELLUCCI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA BELLUCCI

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 09-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA BELLUCCI

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

Servizio AA.GG.LL.AA	<input type="checkbox"/>
Servizio Demografia e Cimiteri	<input type="checkbox"/>
Servizio Interventi alle Persone	<input type="checkbox"/>
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	<input type="checkbox"/>
Servizio Gestione Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Servizio Tributi	<input type="checkbox"/>

Area Funzionale Tecnica

Servizio Pianificazione Territoriale	<input type="checkbox"/>
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	<input type="checkbox"/>
Servizio Controlli Ambientali	<input type="checkbox"/>

Servizio Polizia Municipale